



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca

Via San Giovanni, 48
55036 PIEVE FOSCIANA (Lucca)

Telefono 0583.66821
Fax 0583/66822

P. IVA 00423460468

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del Registro	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2013
Data 10.07.2013	

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 8,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con presenza dei signori:

Angelini Francesco - Sindaco	Si
Angelini Luciano – Assessore	Si
Bertucci Claudio - Assessore	Si
Regoli Lucia – Assessore	No

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Fanani.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2013**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione.

Stante l'urgenza

Con successiva votazione unanime,

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PREMESSO:

- che il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, stabilisce la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- che questo Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.1995;

- che con atto della G.C. n. 18 del 21.05.2012 venivano confermate le tariffe per l'anno 2012 così come stabilite con atto della G. C. 53 in data 22.2.1994;

RICHIAMATI:

l'art.1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per il 2007) che ha disposto che entro la data dell'approvazione del bilancio di previsione è stabilito il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e servizi locali,

l'art. 10 comma 4-quater del D. L. 35 del 2013 convertito con modificazioni nella L. 64 del 2013 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali;

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Ritenuto procedere alla conferma per l'anno 2013, delle tariffe in vigore nell'anno 2012;

D E L I B E R A

1) Di determinare per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, come da seguente specifica:

a) Pubblicità ordinaria (artt. 12 e 7, C. 2, 6 e 7)

1) Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art.12 comma primo):

per ogni metro quadrato e per anno solare Tariffa attuale € 11,36

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica,

per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art.12 comma 2°)

Tariffa attuale € 1,14

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie la tariffa base viene maggiorata del 100%:

per ogni metro quadrato e per anno solare

Tariffa attuale € 16,53


Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica,

per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art.12 comma 2°)

Tariffa attuale € 1,65

3) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100%.

4) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.



b) Pubblicità effettuata con veicoli artt. 13 e 7 C. 2, 6 e 7)

1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare

Tariffa attuale € 8,26

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa ed illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a) .3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° Gennaio di ogni anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Tariffa attuale € 74,37
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Tariffa attuale € 49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle altre categorie	Tariffa attuale € 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè si apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo Mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14, C.1,2,3)

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

Tariffa attuale € 33,05

Per ogni metro quadrato e per anno solare
Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art.12 - 2° Comma)

Tariffa attuale € 3,31

Per durata superiore a 3 /tre) mesi ed inferiore ad un annosi applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c).1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) Pubblicità con proiezioni (art. 14, C.4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari a:

Tariffa attuale € 2,07



Tale tariffa si applica per i primi 30 (trenta) giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera pari a:

Tariffa attuale € 1,03

e) Pubblicità con striscioni e mezzi similari (art. 15 C.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

Tariffa attuale € 8,26

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15, C.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

Tariffa attuale € 49,58

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art.15, C.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di::

Tariffa attuale € 24,79

h) Pubblicità varia (art.15 c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

Tariffa attuale € 2,07

i) Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art.15 C.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

Tariffa attuale € 6,20

l) Riduzioni dell'imposta (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

m) Esenzioni dall'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.


Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

n) Modalità di applicazione dell'imposta (art.7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507.

o) Dichiarazione e pagamento dell'imposta (artt. 8 e 9)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.



DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Misura del diritto (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1) per ogni fogli di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
per i primi 10 giorni Tariffa attuale € 1,03
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione Tariffa attuale € 0,31
- 2) per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 3) per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- 6) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

b) Affissione d'urgenza (art. 22 c.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo per ogni commissione pari a:

Tariffa attuale € 25,82

c) Riduzione del diritto (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.



PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



RAG. ANNA ROSA TERNI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità in linea contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



RAG. ANNA ROSA TERNI



Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Francesco Angelini

IL VICE SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott. Andrea Fanani

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

- i) È stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo <http://www.comune.pievehosciana.lu.it> dal **19 LUG. 2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- ii) È stata compresa nell'elenco n° **003112** in data **19 LUG. 2013**;
- iii) È stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-che la presente deliberazione :

- i) È divenuta esecutiva il giorno
 - o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- ii) È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
dalla Residenza Comunale, li **19 LUG. 2013**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO